

Lo stesso regio decreto provvederà a determinare tutte le modalità ed i programmi per gli esami di idoneità e per quelli di concorso.

(È approvato).

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

##### Art. 10.

Sono confermate le disposizioni contenute negli articoli II della legge 2 giugno 1904, n. 235, e 14 della legge 2 giugno 1904, n. 236.

Fino a che tutti gli impiegati idonei contemplati nei predetti articoli non saranno stati promossi non si farà luogo agli esami di cui all'articolo 6.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Alfredo Lucifero.

LUCIFERO ALFREDO. L'articolo 10 conferma le disposizioni delle due leggi precedenti, quella dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1904, n. 235, e quella dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1904, n. 236, vale a dire le disposizioni, riguardanti i contabili e i disegnatori.

A me pare che l'aggiunta, proposta dalla Commissione, turbi l'organicità dell'attuale disegno di legge. Questo intendeva di portare non solo un miglioramento nella condizione di questi benemeriti impiegati della marina, ma anche di migliorarne in modo notevole la capacità ed il livello intellettuale.

Da una parte il Governo dava a questi impiegati una carriera migliore, pagandoli meglio, ma dall'altra parte stabiliva un reclutamento tale, per cui soltanto i migliori potessero arrivare ai posti più elevati.

Ecco perchè c'è la condizione degli esami di concorso per un terzo dei posti a 3,000 lire che si fanno vuoti, facendovi concorrere tutti gli impiegati, che si trovano nei gradi subalterni.

È vero che v'è un certo numero di disegnatori, i quali si trovano nella condizione di aver dato un esame, che costituisce un diritto acquisito, di cui si deve tener conto, ma è anche vero che tenuto conto dell'epoca, in cui gli esami furono dati, e confrontando gli esami che si richiedevano allora, con quelli che si richiedono oggi da coloro che rappresentano una classe transitoria di umili come stipendio ma non certamente di ultimi come merito, le condizioni risultano talmente mu-

tate da far ritenere necessario di mantenere integra quella proporzione giusta, che tiene largo conto della anzianità, ossia quella proporzione che fissa i due terzi dei posti vacanti concessi alla anzianità, ed il terzo rimanente al merito.

Coloro quindi, che avevano il diritto acquisito alla promozione derivante da un esame già dato, poichè tale esame fu esclusivamente di idoneità, non dovrebbero aver diritto che solo ai posti concessi dalla legge alla anzianità, cioè ai primi due terzi dei posti vacanti.

Invece, per il terzo a scelta che venne stabilito appunto per migliorare radicalmente le condizioni intellettuali del corpo, coll'aumentarne il suo coefficiente di rendimento, questo dovrebbe esser lasciato a coloro che vorranno dare gli esami di concorso, senza ritardare fino all'epoca, in cui tutti coloro che hanno già dato precedentemente gli esami non siano promossi, l'applicazione della legge attuale.

Questa legge assegna i posti per due terzi all'anzianità da un lato, e per un terzo a scelta dall'altro; così dunque esclude chiaramente che il terzo dei posti a scelta possa esser coperto da chi supera soltanto gli esami d'idoneità. Quindi concludo che sarebbe per me cosa giusta che si mantenessero ferme le disposizioni dell'articolo 10 quale venne presentato dal ministro della marina, e che si rinunziasse all'aggiunta della Commissione, che suona così:

« Fino a che tutti gli impiegati idonei contemplati nei predetti articoli non saranno stati promossi non si farà luogo agli esami di cui all'articolo 6 ».

Tale aggiunta rimanda alle calende greche l'applicazione dell'articolo 6, ed è perciò che io ritengo debba essere abolita.

Questa è la proposta che faccio all'onorevole ministro ed alla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

MIRABELLO, ministro della mariniera. L'aggiunta del 2° capoverso all'articolo 10 delle disposizioni transitorie fu proposta dalla Commissione ed io non ebbi difficoltà ad accettarla. Purtuttavia, se l'onorevole relatore non dissente, io, dopo le giuste osservazioni dell'onorevole Alfredo Lucifero, tenuto conto appunto che con questa legge ci proponiamo non solo di dare un miglioramento pecuniario a questi impiegati, ma altresì di fare in modo che i posti più elevati dei due ruoli sieno occupati da perso-